



ALLEGATO D CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA

L'Istituto Italiano di Cultura di Londra (di seguito anche "Istituto" o "Sponsee")

- da una parte -

E

_____ (denominazione sociale), con sede in
_____ (indirizzo), CF _____
(identificativo fiscale) in persona del legale rappresentante _____ (nome e
cognome) (di seguito anche "Sponsor")

- dall'altra parte -

definiti singolarmente come la "Parte" o, congiuntamente, come le "Parti"

PREMESSO CHE

(a) con Avviso pubblico prot. n. 582 dell'8 ottobre 2025 ("Avviso"), l'Istituto ha avviato la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di potenziali sponsor interessati a contribuire alla realizzazione del progetto espositivo "Fosco Maraini – Fotografie di un Citlucvit" (gennaio – marzo 2026).

(c) in risposta all'Avviso, lo Sponsor si è dichiarato disponibile a partecipare con un contributo finanziario pari a _____ (importo e valuta) ovvero attraverso la fornitura di beni di valore corrispondente a _____ (importo e valuta), qualificandosi come _____ (categoria di sponsor);

(d) l'Istituto ha valutato positivamente la manifestazione di interesse dello Sponsor, considerato che la proposta è contraddistinta da elementi di originalità ed è ritenuta coerente con le finalità indicate nell'Avviso;

(e) lo Sponsor ha reso apposita dichiarazione attestante l'inesistenza di condizioni pregiudizievoli o limitative della sua capacità contrattuale ai sensi della vigente normativa;

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

2.1 Il contratto ha per oggetto la collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione finanziaria o tecnica, tra l'Istituto e lo Sponsor ai fini della realizzazione del progetto espositivo "Fosco Maraini – Fotografie di un Citlucvit" (gennaio – marzo 2026).



2.2 La collaborazione tra l'Istituto e lo Sponsor ha natura non esclusiva. L'Istituto si riserva la possibilità di concludere altri contratti di sponsorizzazione per le medesime finalità anche con soggetti che esercitino attività simili o comunque concorrenti o che implicino la pubblicizzazione di beni o servizi dello stesso genere merceologico di quelli prodotti e commercializzati dallo Sponsor.

Art. 3 - Durata del contratto

3.1 Il contratto esplica i suoi effetti dal momento della sua sottoscrizione ed avrà efficacia fino all'estinzione delle obbligazioni ivi contenute, restando esclusa ogni ipotesi di tacito rinnovo.

Art. 4 - Obblighi dello Sponsor

4.1 Lo Sponsor si impegna a versare all'Istituto, a titolo di sponsorizzazione, un contributo finanziario pari a _____ (importo e valuta) mediante bonifico bancario sul C/C intestato a "Italian Cultural Institute", tenuto presso la Lloyds Bank – Berkeley Square Branch – 14 Berkeley Square London W1J 6 AF, codice IBAN: GB35 LOYD 3091 3700 4070 95, BIC: LOYDGB21161 (Account number/Conto Corrente n.: 00407095; Sort code n.: 30-91-37), ovvero a fornire i seguenti beni _____ (inserire descrizione dei beni/servizi forniti), per un valore economico di _____ (importo e valuta).

La prestazione dovrà essere completata entro il _____ (inserire termine per il completamento).

4.2 Lo Sponsor garantisce di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria necessari per lo svolgimento della prestazione. Lo Sponsor assicura altresì che i beni oggetto della prestazione sono conformi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza, ove applicabile. L'Istituto è sollevato, senza eccezioni o riserve, da ogni forma di responsabilità per i danni che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza della prestazione dello Sponsor.

4.3 Qualora non abbia già provveduto in tal senso, lo Sponsor è tenuto ad individuare il logo con il quale intende procedere alla sponsorizzazione, mettendo a disposizione dell'Istituto l'esatta e fedele riproduzione dello stesso nonché una illustrazione grafica delle sue modalità di utilizzo.

4.4 Lo Sponsor è altresì tenuto a sottoporre preventivamente all'esame dell'Istituto il materiale promozionale che sarà esposto o comunque messo a disposizione in conseguenza della sponsorizzazione, ove previsto. Il materiale promozionale dello Sponsor non dovrà contenere pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale, né messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o intolleranza e, più in generale, tutte quelle contrarie alla legge e ai principi dell'ordinamento giuridico italiano. I costi di spedizione, trasporto e/o allestimento di tale materiale sono interamente a carico dello Sponsor.

4.5. Nel caso di forniture di beni, lo Sponsor è tenuto a coprire ogni onere relativo a eventuali spedizioni, inclusi dazi e imposte applicabili per operazioni di import/export con Paesi extra-europei.

Art. 5 - Obblighi dell'Istituto



5.1 L'Istituto riconosce allo Sponsor la qualifica di _____ (inserire la qualifica prescelta) e si impegna ad assicurargli il ritorno di immagine e visibilità corrispondente, secondo quanto previsto dall'Avviso di cui alle premesse.

5.2 Resta inteso che gli obblighi dell'Istituto sono sospensivamente condizionati all'effettivo svolgimento della prestazione ai sensi del precedente art. 4.

Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

6.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, lo Sponsor si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

6.2 Ai sensi della predetta legge 13 agosto 2010, n. 136, si dà atto che il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: _____ (a cura dell'Istituto).

Art. 7 - Divieto di cessione del contratto

7.1 Lo Sponsor non potrà, ad alcun titolo, trasferire a terzi, né per l'intero né parzialmente, il presente contratto o cedere a terzi i diritti e gli obblighi dallo stesso derivanti, senza la previa ed espressa autorizzazione per iscritto dell'Istituto.

Art. 8 - Risoluzione e recesso

8.1 Il contratto potrà essere risolto dall'Istituto, previa intimazione scritta ad adempiere:

- a) in caso di mancato svolgimento da parte dello Sponsor delle prestazioni di cui al precedente art. 4;
- b) in caso di gravi e ripetute inadempienze dello Sponsor alle altre previsioni contrattuali.

8.2 Il contratto si intende risolto di diritto in caso di:

- a) accertamento della mancanza o perdita in capo allo Sponsor di uno dei requisiti di cui all'Allegato B dell'Avviso;
- b) accertamento di un conflitto d'interesse tra l'attività istituzionale dell'Istituto e l'attività imprenditoriale dello Sponsor;
- c) atti e/o fatti dello Sponsor ritenuti lesivi dell'immagine dell'Istituto;
- d) violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al precedente art. 6;
- e) violazione del divieto di cessione del contratto di cui al precedente art. 7.

8.3 L'Istituto si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di politica estera, senza condizioni o limitazione di sorta e senza il pagamento di alcuna penale.

8.4 Nei casi cui agli artt. 8.2 e 8.3, lo Sponsor avrà diritto alla restituzione dei contributi già versati e dei beni eventualmente già forniti e non ancora utilizzati, senza alcuna ulteriore pretesa sui beni eventualmente già utilizzati.

Art. 9 - Disposizioni generali



9.1 Le Parti stabiliscono di comune accordo che ogni modifica ai contenuti del presente contratto dovrà avvenire a mezzo di atto scritto, firmato da entrambe le Parti.

9.2 Qualora una o più clausole del presente contratto dovessero risultare invalide, nulle e/o inefficaci in tutto o in parte, il contratto resterà valido e le clausole inficiate dovranno essere sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che rivestano carattere di essenzialità.

Art. 10 - Pubblicità

Lo Sponsor autorizza l'Istituto Italiano di Cultura di Londra a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente accordo.

Art. 11 - Privacy

L'Istituto garantisce la protezione dei dati personali forniti dallo Sponsor ai sensi della normativa italiana in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di cui all'Allegato C. Con la sottoscrizione dell'informativa, lo Sponsor presta il consenso al trattamento dei dati personali forniti da parte dell'Istituto.

L'Istituto e lo Sponsor sono responsabili delle violazioni loro imputabili degli obblighi imposti dalla normativa italiana in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In particolare, lo Sponsor dovrà, nello svolgimento delle prestazioni concordate nel presente contratto, uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 12 - Legge applicabile e foro competente

12.1 Il presente contratto è regolato e deve essere interpretato secondo la legge italiana, compatibilmente con le norme e con le situazioni locali.

12.2 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla formazione, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, la competenza giurisdizionale è attribuita alle Corti del Regno Unito.

VISTO E SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE

Londra,

Per lo Sponsor

Il Direttore
Francesco Bongarrà
